

COMUNE DI BOSCO GURIN



REGOLAMENTO AZIENDA ACQUA POTABILE

CAPITOLO I

Norme Generali

Art. 1 Definizione e applicazione

1. L'azienda comunale acqua potabile, in seguito denominata Azienda, è istituita in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.
2. L'azienda è un ente di diritto pubblico senza personalità giuridica ed è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione del Municipio e Assemblea Comunale.
3. La costruzione, l'esercizio, la manutenzione ed il finanziamento delle installazioni comunale di approvvigionamento, la distribuzione dell'acqua potabile, come pure l'organizzazione dell'Azienda ed i rapporti con gli utenti, riservate le leggi federali e cantonali con relative normative di applicazione in materia, sono regolati dal presente Regolamento.

Art. 2 Gestione e fornitura

1. L'azienda provvede alla gestione dell'acquedotto comunale, alla fornitura dell'acqua potabile ad uso pubblico e privato nel suo comprensorio e, secondo la capacità dei suoi impianti, alle condizioni tariffarie di cui agli art. 48 e 49 e seguenti con diritto di privativa su tutto il territorio del Comune, alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.
2. L'Azienda assicura nella misura richiesta alle competenti autorità l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta contro gli incendi.
3. E' competenza dell'Azienda modificare ed ampliare la rete pubblica.

Art. 3 Organi dell'azienda

- 1) Il funzionamento degli stessi è retto dal Regolamento Comunale, dalle vigenti leggi cantonali in materia e dal presente Regolamento.

Art. 4
Competenze
dell'Assemblea
Comunale

- a) Adotta il Regolamento dell'Azienda, lo modifica e ne sospende l'applicazione;
- b) Esercita la sorveglianza sull'amministrazione;
- c) Esamina ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo e delibera sulla loro approvazione;
- d) Autorizza gli investimenti, accorda i crediti necessari e, se del caso, acconsente alla contrazione dei prestiti;
- e) Autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere.
- f) Stabilisce la retribuzione degli impiegati.

Art. 5
Competenze
del Municipio

- a) Rappresenta l'Azienda di fronte a terzi nelle opposizioni e nei ricorsi;
- b) Amministra l'Azienda e gestisce gli impianti;
- c) Presenta all'Assemblea Comunale per l'approvazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Azienda;
- d) Sottopone all'Assemblea Comunale le richieste di crediti straordinari;
- e) Propone l'adozione dei Regolamenti e la loro modifica;
- f) Adotta le tariffe di cui al presente regolamento.

Art. 6
Commissione
della gestione

1. La Commissione della Gestione funge da organo di revisione.
2. Alla stessa sono sottoposte per esame tutte le richieste di credito, di bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Azienda.

CAPITOLO II

Impianti di distribuzione

Art. 7
Il complesso
dell'azienda

Il complesso dell'Azienda comprende:

- le sorgenti
- i serbatoi
- le tubazioni principali di adduzione e la rete di distribuzione
- tutti gli altri manufatti e installazioni esistenti alle captazioni e lungo le tubazioni principali e di distribuzione
- l'inventario in attrezzi e materiali

Art. 8
Rete delle
condotte

1. La rete pubblica comprende le condotte principali, le condotte di distribuzione, gli idranti e le fontane.
2. Le condotte principali di collegamento fanno parte dei raccordi di base e su di esse non possono essere eseguiti allacciamenti. Eccezioni possono essere fatte quando non pregiudicano il buon funzionamento degli impianti.
3. Le caratteristiche tecniche e i tracciati delle condotte principali e di distribuzione sono stabiliti dall'Azienda in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo delle direttive della SSGA.

Art. 9
Utilizzazione
dei sedimi
privati

1. Riservate le disposizioni del CCS (Art. 676, 691, 742) i proprietari sono tenuti ad accordare i diritti di passaggio sui loro fondi per le condotte posate su sedimi privati e per la loro manutenzione.
2. I proprietari di stabili, muri di cinta e fondi devono permettere all'Azienda la posa delle targhe di riferimento degli apparecchi di manovra.

Art. 10
Manutenzione
di manovra

1. La manutenzione della rete principale spetta all'Azienda.
2. La manovra delle saracinesche, degli idranti e di ogni altro impianto è di esclusiva competenza del personale dell'Azienda.

CAPITOLO III

Disposizioni generali

Art. 11
Concessione

Tutti gli edifici adibiti ad abitazione devono essere allacciati alla rete di distribuzione dell'acqua potabile, con l'impianto di almeno un rubinetto per ogni famiglia che vi risiede, ai sensi dell'Art. 39 della nuova Lsan del 18 aprile 1989. Le concessioni d'acqua per uso domestico avranno la precedenza su qualsiasi altra concessione.

Art. 12
Obbligo di
prelievo

L'obbligo di servirsi unicamente dell'acqua potabile dell'Azienda è esteso a tutti i proprietari dei terreni e fabbricati situati nel territorio del Comune, lungo la rete di distribuzione dell'Azienda, alle condizioni del presente Regolamento.

Art. 13
Captazioni
dell'acqua dal
sottosuolo

Per la captazione privata dell'acqua dal sottosuolo occorre l'autorizzazione dell'Autorità Cantonale, previo preavviso del Municipio.

Art. 14
Fontane
pubbliche

1. La direzione e la sorveglianza degli impianti di distribuzione dell'acqua alle fontane pubbliche è affidata all'Azienda.
2. La manutenzione e la pulizia delle stesse è di competenza dell'Azienda.

Art. 15 Utilizzo
delle fontane
pubbliche

1. Il quantitativo dell'acqua di ogni fontana è subordinato all' economia della rete e alla buona distribuzione dell'acqua agli utenti.
2. Alle fontane pubbliche è proibito lavare e fare il bagno.
3. In caso di scarsità d'acqua la fornitura alle fontane può essere sospesa.
4. in caso di ripetuti abusi, le fontane saranno chiuse senza preavviso alcuno.

Art. 16
Idranti

1. Gli idranti possono essere adoperati esclusivamente dal Corpo Pompieri nell'esercizio delle sue competenze.
2. L'azienda può concedere eccezionalmente un uso diverso per scopi pubblici.
3. Il Comune si assume la regolare manutenzione e si rende garante del loro perfetto funzionamento.

Art. 17
Forniture
temporanee

La fornitura temporanea di acqua a cantieri o per altri scopi provvisori, come pure l'uso degli idranti per scopi non attinenti al loro normale uso, necessita dell'autorizzazione dell'Azienda.

CAPITOLO IV

Concessioni e abbonamenti

Art. 18
Contratto di
abbonamento

1. Per ogni casa, appartamento o altro impianto, verrà allestito un abbonamento.
Lo stesso verrà verificato ogni 4 anni a partire dalla data di allestimento. Possono essere eseguiti controlli e aggiornamenti intermedi.
L'abbonato e il proprietario dello stabile sono tenuti ed obbligati a comunicare all'Azienda sotto la comminatoria dell'art. 36 del presente Regolamento, ogni cambiamento intervenuto nell'impianto.
2. I rubinetti o impianti non notificati saranno ripresi al momento del controllo quadriennale o intermedio e tassati retroattivamente a partire dalla data dell'avvenuto cambiamento, se accertabile, o a partire dalla data del precedente controllo abbonamento.

Art. 19
Concessione

1. L'utilizzazione dell'acqua potabile è concessa ai proprietari di fondi e di stabili siti nel comprensorio di distribuzione comunale, sul percorso della rete di distribuzione, alle condizioni fissate dal presente Regolamento.
2. Qualora la tubazione comunale non potesse essere congiunta all'immobile senza attraversare proprietà private, la concessione sarà data solo quando il proprietario avrà dimostrato di aver acquistato il diritto di attraversare la proprietà intermedia.

Art. 20
Durata e
disdetta del
contratto

Il contratto ha la durata di un anno a decorrere dalla data della sua stipulazione. Dopo il primo anno il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da notificarsi per iscritto 30 giorni prima della sua scadenza.

Art. 21
Responsabi-
lità dei
proprietari

1. Il proprietario risponde verso l'Azienda di tutti i danni provocati a seguito di manipolazioni erranee, mancanza di cura o sorveglianza, manutenzione insufficiente di tutti i suoi impianti.
2. Il proprietario risponde per i suoi inquilini e per i terzi autorizzati a utilizzare le sue installazioni.
3. Il proprietario non potrà prelevare dall'inquilino, per il consumo d'acqua, tasse superiori a quelle previste dal presente regolamento.
4. I proprietari degli stabili sono responsabili del pagamento delle tasse d'utenza dei loro affittuari o beneficiari.

Art. 22
Fornitura a
terzi

1. Non è permessa la fornitura di acqua da una proprietà abbonata ad un'altra proprietà. Essa può essere concessa solo eccezionalmente, previa richiesta scritta all'Azienda ed a condizioni da stabilirsi.
2. E' vietato derivare acqua dagli impianti con mezzi di fortuna e all'insaputa dell'Azienda.

Art. 23
Manipolazioni
abusive

1. Chi preleva acqua potabile dalla rete senza l'autorizzazione dell'Azienda è tenuto al pagamento delle spese di ripristino e può essere perseguito penalmente. Inoltre è tenuto al pagamento della tassa di allacciamento, come pure alla tassa di utenza per il periodo di cui ha beneficiato illegalmente della fornitura di acqua.
2. E' vietata la manipolazione da parte di persone non autorizzate dall' Azienda agli impianti di sua proprietà.
3. E' vietato aprire saracinesche o altri impianti piombati.

Art. 24
Responsabilità
solidale

1. I comproprietari di beni immobili nonché i titolari di proprietà per piani sono responsabili solidamente degli obblighi derivanti dal presente Regolamento e del pagamento delle relative tasse.
2. Il proprietario risponde per l'inquilino inadempiente.

Art. 25
Cambiamenti
di proprietà

1. Il cambiamento di proprietà deve essere notificato immediatamente all'Azienda, in forma scritta, dal precedente proprietario.
2. Venditore e compratore restano solidalmente responsabili per il pagamento delle tasse arretrate dal momento della vendita fino alla stesura del nuovo abbonamento.
3. Gli eredi ed i successori degli utenti e dei proprietari subentrano nei diritti e negli oneri.

CAPITOLO V

Erogazione dell'acqua

Art. 26
Erogazione

La distribuzione dell'acqua è erogata in permanenza alla pressione della rete per usi domestici, agricoli, industriali con tariffa forfetaria secondo le condizioni del contratto di abbonamento.

Art. 27
Qualità
dell'acqua

1. La fornitura dell'acqua avviene in base alle prescrizioni igieniche vigenti in materia di potabilità delle acque.
2. L'Azienda non si assume responsabilità per eventuali irregolarità di pressione, di temperatura, per la qualità, neppure per eventuali danni ad acquari, vivai o culture, dovuti alla presenza nell'acqua di residui o di componenti che potrebbero essere usati per la depurazione dell'acqua erogata.

Art. 28
Erogazione
dell'acqua

1. L'Azienda fornisce l'acqua nella misura consentita dai propri impianti, questi sono adattati progressivamente allo sviluppo edilizio del comune ed entro i limiti consentiti dalle possibilità economiche e tecniche dell'Azienda.
2. L'Azienda può limitare o interrompere l'erogazione dell'acqua o prendere altre misure ritenute necessarie a disciplinare le modalità di fornitura e all'uso in caso di carenza.
3. In caso di carenza di acqua, la precedenza nell'erogazione, è data alle economie domestiche, riservato l'approvvigionamento ai servizi pubblici di sicurezza (pompieri, polizia, ecc.) come pure ai posti sanitari.
4. Sono riservate eventuali disposizioni speciali per i monti nel periodo invernale a secondo delle necessità in modo speciale a dipendenza di gelo o altri casi particolari. E' pure facoltà dell'Azienda limitare o vietare l'uso dell'acqua durante tutto l'anno, a dipendenza di casi speciali come siccità, lavori straordinari, valanghe o altro.
L'approvvigionamento d'emergenza con acqua è compito dell'Azienda.
5. Le limitazioni o le interruzioni previste saranno annunciate con avviso agli albi comunali e nel limite del possibile agli utenti interessati.

Art. 29
Obbligo di
avvertimento

Ogni guasto, disfunzione o anomalia che fossero riscontrati alla rete o agli impianti devono essere notificati all'Azienda dal proprietario del fondo o dal suo rappresentante legale o dall'utente.

Art. 30
Responsabilità

1. L'azienda non assume alcuna responsabilità per danni provenienti da interruzioni o mancanza d'erogazione dell'acqua.
2. L'Azienda non è responsabile per i danni cagionati dalla mancanza d'apparecchi di riduzione di pressione, gelo, sovrappressioni, di altre cause ed in modo speciale per danni cagionati per inosservanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

CAPITOLO VI

Allacciamenti

Art. 31 Domanda di allacciamento

La domanda di allacciamento va inoltrata all'Azienda dal proprietario dello stabile o terreno, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, indicando:

- a) la natura dell'immobile interessato (uso abitativo, uso industriale o altro), il relativo numero di mappa e la località dove viene eseguito l'impianto;
- b) la natura ed il numero dei rubinetti e di eventuali apparecchiature speciali;
- c) la funzione ed il numero dei locali;
- d) su planimetria, il punto esatto del collegamento con la rete pubblica, il diametro richiesto per la tubazione d'allacciamento e l'ubicazione della saracina esterna ed il nome dell'istallare incaricato di eseguire gli impianti interni.
- e) la concessione ha la validità di 3 anni. Decorso questo periodo, senza che l'allacciamento sia stato eseguito, la concessione scade e si dovrà inoltrare una nuova domanda all'Azienda che si pronuncerà per una nuova concessione e relativa nuova tassa. Eventuali tasse già versate saranno considerate.

Art. 32 Condotte di distribuzione

1. L'Azienda determina il tracciato e le caratteristiche tecniche dell'allacciamento privato.
2. Nessun lavoro può essere iniziato prima dell'ottenimento dell'autorizzazione dell'allacciamento.

Art. 33 Esecuzione

1. La condotta di allacciamento rimane di proprietà dell'utente che provvede alla sua manutenzione.
2. Una saracina dovrà essere possibilmente posata sulla tubazione privata sul confine con la proprietà pubblica, in ogni caso all'entrata del manufatto.

Art. 34 Condizioni tecniche

1. Generalmente ogni immobile possiede un suo proprio allacciamento.
2. Eccezionalmente l'Azienda può autorizzare una condotta a più immobili, se questo risulta tecnicamente più opportuno.

Art. 35
Modifica
diramazioni
private e posa
apparecchi

1. Qualora su domanda di utenti occorra modificare la presa dell'acqua alla tubazione principale e la relativa tubazione di adduzione allo stabile privato, la spesa per tutto il lavoro occorrente va a carico del privato.
2. L'Azienda può obbligare, dove lo ritenesse necessario, al rifacimento di condotte private alla condizioni del presente articolo e secondo le disposizioni emanate in materia della SSIGA.
3. E' pure a carico del privato la posa di apparecchi, come riduttori di pressione o altro, per il buon funzionamento degli impianti interni ed esterni degli stabili, in particolare oltre i riduttori di pressione, chiavi d'arresto, di diramazione o simili.

CAPITOLO VII

Installazioni interne

Art. 36
Definizione

1. Sono installazioni interne e di proprietà del privato tutte le condotte e gli impianti eseguiti a partire dal collettore principale o di diramazione.
2. Tutti gli impianti e relative modifiche devono essere effettuati solo da installatori autorizzati dall'Azienda ed eseguiti a regola d'arte in conformità alle prescrizioni emanate dalla Società Svizzera per l'industria e l'Acqua Potabile. L'abbonato sarà tenuto responsabile per eventuali danni provocati all'Azienda a seguito di manomissioni o modifiche di impianti di sua proprietà. Prima di ogni lavoro il proprietario, l'utente o il rappresentante devono farne notifica all'Azienda, come pure a lavoro ultimato, per il relativo controllo e collaudo.

Art. 37
Esecuzione e
collaudo

1. L'Azienda collauda ogni installazione prima della messa in funzione, la fornitura di acqua avverrà solo dopo il collaudo con risultato positivo.
2. La richiesta di collaudo va inoltrata dall'installatore che ha eseguito l'impianto. Il collaudo avviene entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di collaudo.

Art. 38
Valvole di
ritenuta e
pericolo di
gelo

1. Gli impianti interni devono essere in ogni caso dotati della valvola di ritenuta e del regolatore di pressione, con lo scopo di impedire la vuotatura delle tubazioni e degli apparecchi interni in caso di lavori alla rete, di rubinetti di chiusura e di scarico per ogni colonna di distribuzione.
2. La valvola di ritenuta ed il regolatore di pressione sono pure obbligatori per gli allacciamenti temporanei, attività agricole, ecc.
3. Gli apparecchi e le condotte esposti a pericolo di gelo devono venir messi fuori esercizio e vuotati prima dell'inverno; l'abbonato è responsabile di tutti i danni in particolare è vietato durante il periodo invernale lasciare scorrere acqua per evitare il gelo alla tubazioni, le stesse, se usate, dovranno essere convenientemente isolate onde evitare consumo d'acqua inutile.
4. Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento. L'Azienda può ordinare in ogni tempo cambiamenti, completazioni, manutenzioni o quant'altro al caso necessario per il buon funzionamento degli impianti.

Art. 39
Piscine

1. La costruzione o la posa di qualsiasi tipo di piscina deve sottostare ad approvazione.
2. La richiesta di costruzione va presentata con la procedura con la domanda di costruzione.
3. Il riempimento delle piscine è soggetto all'autorizzazione dall' Azienda, la quale impartirà le istruzioni per evitare la contemporanea esecuzione di tale operazione in troppe piscine, così da evitare inconvenienti nella normale erogazione di acqua potabile agli utenti.
4. E' vietato il riempimento delle piscine con tubazioni volanti.
5. Il Municipio può emettere regolamentazioni restrittive in merito al riempimento delle piscine.

Art. 40
Casi di avaria

I proprietari devono accordare al personale dell'Azienda l'accesso in ogni tempo alla loro proprietà per i controlli o rilevamenti di eventuali perdite.

Art. 41
Nuove
condotte

Per la proprietà in cui manca tuttora la conduttura ed dove ne fosse reso necessario il prolungamento per la fornitura dell'acqua, sarà facoltà dell'Azienda di accordare la concessione. Le spese di costruzione e manutenzione sono a carico del richiedente.

Trattandosi di zone con probabile sviluppo edilizio, l'Azienda ha la facoltà di far posare una tubazione di diametro superiore da quella richiesta dall'interessato. Solo la maggior spesa per questa maggiorata tubazione sarà assunta dall'Azienda e questa resterà di proprietà dell'Azienda stessa, che ne assumerà la manutenzione.

Art. 42
Messa fuori
esercizio

Allacciamenti non più utilizzabili o messi fuori esercizio saranno staccati dalla rete di distribuzione a cura del personale dell'Azienda e a spese dei proprietari interessati.

Art. 43
Controlli

1. Il personale dell'Azienda deve poter accedere in ogni tempo alle installazioni interne delle quali si riserva le ispezioni, previo tempestivo avvertimento ai proprietari o al rappresentante legale.
2. Se le installazioni non sono state eseguite in modo corretto, sono in cattivo stato di manutenzione, o presentano difetti, l'Azienda richiederà al proprietario la modifica o la riparazione.
3. In caso di mancata esecuzione o se i guasti sono tali da causare perturbazioni alla rete o pericoli, l'Azienda può sospendere l'erogazione dell' acqua.
4. Dove venisse constatato un abuso da parte dell'utente la fornitura sarà sospesa fino al risarcimento dei danni, riservata la contravvenzione e in casi gravi, l'azione penale.

CAPITOLO VIII

Finanziamento

Ar. 44

Autonomia finanziaria

1. L'Azienda deve essere, per principio, finanziariamente ed economicamente indipendente e provvedere in modo autonomo al finanziamento delle installazioni, al loro esercizio e manutenzione.
2. Per la copertura delle spese l'Azienda dispone delle possibilità previste dal presente Regolamento.
3. L'utile risultante dal bilancio annuale, dedotti gli ammortamenti supplementari, è destinato in primo luogo alla creazione di un fondo di riserva per migliorare il servizio pubblico; in secondo luogo esso contribuisce alla riduzione delle tariffe; la rimanenza è devoluta a favore dell' erario comunale.
4. L'eventuale passivo risultante dal conto consuntivo annuale è coperto dalla cassa comunale.

Art. 45

tasse di allacciamento

1. Gli allacciamenti privati alla rete di distribuzione sono soggetti ad una tassa da un minimo di fr. 100.-- ad un massimo di fr. 3'000.--.
2. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, fa stato la legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.

Art. 46

Tassa di collaudo

l'Azienda per ogni installazione riscuote una tassa di collaudo a carico del proprietario calcolata come segue:

- a) fr. 20.-- per un impianto fino a 5 rubinetti;
- b) fr. 30.-- per un impianto fino a 10 rubinetti;
- c) fr. 50.-- per un impianto oltre i 10 rubinetti.

Art. 47

Tariffe

1. Le tariffe d'utilizzazione si compongono di una tassa base e di una tassa di consumo. Queste hanno lo scopo di coprire i costi dell'Azienda ossia di procedere agli ammortamenti necessari, di costruire riserve per le spese di manutenzione, di rinnovamento e di miglioramento e se del caso anche di ampliamento del servizio pubblico.
Il Municipio nell'ambito delle sue competenze adotterà le tariffe per l'uso dell'acqua entro i sottoindicati limiti.
Per casi transitori o speciali l'Azienda deciderà di volta in volta entro i parametri sottoesposti.
2. Il tariffario adottato dal Municipio sarà pubblicato, nei termini previsti dalla legge, agli albi comunali del Comune.
3. Lo spazio tra i minimi ed i massimi permette all'Azienda di tenere conto annualmente del suo fabbisogno.

Art. 48 (1)

Tassa base

- | | |
|---|---------------------------|
| a) Tassa base per economie domestiche primarie, case o singolo appartamento di utenti domiciliati nel comprensorio dell'Azienda, nonché case o appartamenti secondari di utenti non domiciliati | da fr. 80.-- a fr. 150.-- |
| b) tassa base per commerci: negozi, ristoranti, officine e simili | da fr 100.-- a fr. 250.-- |
| c) Tassa base per aziende agricole e simili | da fr. 80.-- a fr. 150.-- |
| d) Tassa base per cantieri, baracche da cantiere, roulottes e simili | da fr. 80.-- a fr. 250.-- |
| e) Allacciamenti diversi non a scopo commerciale o agricolo (ad esempio orti, giardini, locali, laboratori, ripostigli, autorimesse, box e simili) separati dall'abitazione | da fr. 50.-- a fr. 150.-- |

Art. 49 (1)

tassa di consumo

- | | |
|--|--------------------------|
| a) Per ogni rubinetto installato, boiler, lavastoviglie, lavatrice e simili, sono parificati ad un rubinetto. Vaschette per abbeveratoi per aziende agricole: sono calcolati come un rubinetto ogni cinque vaschette o frazione di cinque. | da fr. 30.-- a fr. 60.-- |
| b) Per cantieri ad uso temporaneo, per ogni rubinetto | da fr. 50.-- a fr. 80.-- |

CAPITOLO IX

Protezione delle acque

Art. 50 Principio

1. Ogni utente è tenuto a collaborare alla protezione delle acque.
2. L'Azienda promuove l'adozione di tutte le misure di protezione delle acque, in particolare modo quelle a favore di acque del sottosuolo suscettibili di essere captate.

Art. 51 inquinamento delle condotte e eliminazione rifiuti

1. E' vietato provocare contatti tra la rete dell'acqua potabile ed elementi che potrebbero rappresentare pericoli di infiltrazione esterna o di inquinamento della stessa.
2. I depositi e i rifiuti di superficie e sotterranei, solidi, liquidi e in genere di qualsiasi natura, che possono provocare inquinamento devono essere posati o eliminati in base alle norme federali, cantonali o comunali in materia.

Ar. 52 Protezione delle sorgenti e acquedotti

Per quanto concerne la protezione delle sorgenti si fa capo alle leggi federali, cantonali e comunali in materia.

CAPITOLO X

Norme penali - ricorsi

Art. 53 Generale

1. Ogni infrazione al presente Regolamento è passibile di sanzione e non libera l'utente dagli impegni nei confronti dell'Azienda.
2. I proprietari di immobili sono responsabili per le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza del presente Regolamento, un eventuale loro diritto di regresso non li svincola da tale responsabilità.

Art. 54 Multa

1. I lavori di impianto inerenti l'acqua potabile comunale, eseguiti senza la necessaria autorizzazione, senza il collaudo dell'impianto, nonché tutte le infrazioni al presente Regolamento, possono essere punite dal Municipio con una multa proporzionata alla gravità dell'infrazione, fino ad un massimo di fr. 5'000.--.
2. Restano impregiudicati l'eventuale richiesta di rimborso delle tasse eluse, il risarcimento di eventuali danni e nei casi gravi l'azione penale.

Art. 55 Altri interventi

1. Il Municipio può ordinare la sospensione dei lavori e il rifacimento degli impianti che sono in contrasto con le norme del presente Regolamento, con le prescrizioni della Società svizzera per l'industria del gas e dell'acqua potabile.

L'ordine è impartito sotto la comminatoria:

- a) della pena prevista dall'Art. 292 del Codice Penale Svizzero per casi di disobbedienza a decisione dell'autorità.
- b) che la demolizione viene eseguita d'ufficio a spese del contravventore.

CAPITOLO XI

Procedure d'incasso

Art. 56

Incasso tasse

1. L'importo delle singole tasse è regolato dal tariffario emanato dal Municipio.
2. La fatturazione avviene annualmente.
3. Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione senza deduzione alcuna.
4. Per eventuali reclami fa stato l'articolo 58 del presente Regolamento.
5. La notifica della tassa cresciuta in giudicato costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'Art. 80 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

Art. 57

Procedure di incasso

1. Se un utente è in ritardo con il pagamento, dopo il richiamo, l'azienda gli invia la diffida scritta, intimandogli un termine di 15 giorni per l'esecuzione del pagamento.
2. Trascorso infruttuoso questo termine, essa procede in via esecutiva, addebitando gli interessi di mora a partire dalla scadenza del termine di pagamento.
3. Le spese relative sono a carico dell'utente o del proprietario.
4. In caso di procedura d'incasso infruttuosa l'Azienda, può disporre per la riduzione della fornitura, garantendo tuttavia un minimo vitale di erogazione per le economie domestiche. Per altri casi la sospensione completa di erogazione di acqua.

CAPITOLO XII

Reclami e ricorsi

Art. 58

Ricorso

Contro la decisione di contravvenzione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

**Art. 59
Reclami**

1. Contro tutte le altre decisioni in applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni.
2. Contro la decisione municipale è dato diritto di reclamo al Dipartimento delle Istituzioni entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

CAPITOLO XIII

Disposizioni complete

**Art. 60
Allargamento
dell'Azienda**

1. Il Municipio è autorizzato a predisporre gli atti necessari per ogni allargamento dell'Azienda per la fornitura di acqua potabile.
2. L'allargamento e le sue modalità sono avallate dall'Assemblea Comunale.

**Art. 61
Captazioni
private
preesistenti**

1. Eventuali diritti di captazione preesistenti mantengono la loro validità alla condizione che l'acqua soddisfi i requisiti della potabilità da verificarsi con prelievi ed analisi eseguiti periodicamente dal Laboratorio cantonale d'igiene.
2. I costi per prelievi e analisi sono totalmente a carico del proprietario.
3. E' comunque assolutamente vietato ogni collegamento tra reti private e reti comunali.
4. Tutti gli impianti devono essere conformi al presente Regolamento.
5. Non sono ammessi nuovi allacciamenti ad altri utenti.

Capitolo XIV

Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto 1. gennaio 1999 con l'approvazione dell'Assemblea Comunale e la ratifica dell'Autorità Cantonale.

Adottato dall'Assemblea comunale il 29 dicembre 1998
Approvato dalla Sezione Enti Locali il 15 luglio 1999

(1) successive modifiche:

*Art. 48 e 49 entrata in vigore con effetto al 1° gennaio 2005
Adozione Assemblea comunale del 17 dicembre 2004
Approvato dalla Sezione Enti Locali l'11 marzo 2005*